CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - SC_PUG - 0007355 - Uscita - 29/12/2025 - 14:30

deliberazione n. 208/2025/PRSE

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario (*relatore*)
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sui rendiconti di gestione del Comune di Collepasso (LE), relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024;

udito il relatore dott.ssa Maria Rosaria Pedaci nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, convocata con ordinanza n. 27/2025.

Premesso in

FATTO

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_PUG - DEL-Reg.-SC_PUG - 0000208 - 23/12/2025 - 15:06

1. Il Comune di Collepasso fa parte del territorio della Provincia di Lecce; la popolazione residente rilevata all'01.01.2025 è di 5.834 abitanti (dato ISTAT).

2. A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione 2021, 2022, 2023 e 2024, trasmessi dall'organo di revisione del Comune di Collepasso (LE) a questa Sezione regionale di controllo e le relazioni sui rendiconti 2021-2024 ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti rispettivamente con deliberazioni n. 7 del 12.04.2021, n. 10 dell'08.07.2022, n. 8 del 16.05.2023, n. 8 del 23.04.2024 e n. 8 del 27.02.2025 è stata avviata, nei confronti del Comune di Collepasso, un'attività istruttoria, finalizzata ad ottenere chiarimenti su alcuni aspetti della gestione finanziaria.

3. Con nota del 5.11.2025 si differiva al 28 novembre 2025 il precedente termine assegnato per dare riscontro, tenuto conto dell'istanza proposta dall'Ente (acquisita in data 4.11.2025).

4. L'Amministrazione comunale ha fornito riscontro tramite portale *ConTe*, con note del 26.11.2025, del 01.12.2025, del 11.12.2025 e del 16.12.2015 oltre ad una serie di allegati.

Considerato in

DIRITTO

La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata estesa a tutti gli enti territoriali dall'art. 7, comma 7, della legge 5.6.2003, n. 131 («*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*»), ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Successivamente, in punto di controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'art. 1, commi da 166 a 172, della l. 23.12.2005, n. 266 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –*

legge finanziaria 2006») ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della l. n. 266/2005). Le richiamate disposizioni hanno pertanto esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale.

Infine, l'art. 148-*bis* del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 («*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10.10.2012, n. 174 («*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213), ha rafforzato i controlli attribuiti alle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

La Corte costituzionale (*ex multis* Sentenze nn. 39-40/2014 e n. 60/2013) ha chiarito che il suddetto controllo – ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa – è «[…] *finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea* (ex *plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte*

dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006; analogamente, anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011 e n. 179 del 2007). Ne consegue che tale controllo si pone in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)» (sentenze n. 39 del 2014 e n. 115 del 2020).

Qualora le irregolarità accertate non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia *ex* art. 148-*bis*, comma 3, TUEL, la natura del controllo intestato alle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, comma 7, della l. n. 131/2003) consente alle stesse di segnalare agli enti irregolarità meno gravi, al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di deficitarietà o squilibrio potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria; l'ente interessato è chiamato a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi correttivi per addivenire al loro superamento.

Ciò posto, la Sezione, preso atto delle controdeduzioni fornite dall'Amministrazione comunale, formula le seguenti considerazioni precisando, peraltro, che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

******

1. Approvazione rendiconti della gestione

In sede istruttoria veniva accertata l'approvazione dei rendiconti della gestione oltre i termini disposti dal legislatore (artt. 151 e 227 del d.lgs. n. 267/2000). L'ente ha approvato i rendiconti oggetto di istruttoria oltre i termini disposti dal legislatore (artt. 151 e 227 del d.lgs. n. 267/2000): il rendiconto 2021 in data 30.05.2022, il rendiconto 2022 in data 11.05.2023 ed il rendiconto 2023 in data 21.05.2024.

Con la nota istruttoria, è stato chiesto di precisare se, nei periodi di inadempimento, l'Amministrazione comunale avesse effettuato assunzioni di personale a qualsiasi titolo al fine di verificare il rispetto dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24.06.2016, n. 113 (convertito, con modificazioni, dalla l. 07.08.2016, n. 160).

L'Amministrazione ha riferito che: «*l'Ente non ha provveduto nei periodi di inadempimento ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo*».

La Sezione prende atto di quanto dichiarato dall'Ente. Tuttavia, ritiene opportuno evidenziare l'importanza del puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate per l'adozione dei documenti contabili fondamentali, che rappresentano un momento centrale del processo di pianificazione e controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente.

Dal ritardo nell'approvazione del rendiconto o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, secondo e terzo comma, della Cost. circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo. Ulteriori limitazioni per l'ente sono dettate nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "presunto", anziché accertato (artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 267/2000), e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL, mentre la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, c. 1 e 3, del TUEL, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 c. 7, L. n. 448/2001). Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti 23 locali). Da ultimo, la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30

aprile causa, in virtù dell'articolo 227, c. 2-bis del TUEL, l'attivazione della procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del medesimo TUEL.

La Sezione richiama, pertanto, l'Amministrazione comunale a una rigorosa osservanza dei termini relativi all'approvazione dei rendiconti degli esercizi successivi.

***

Analisi gestione finanziaria

2. Analisi del risultato di amministrazione e sua composizione

Si premette, qui di seguito, l'illustrazione dell'evoluzione del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario dall'esercizio 2021 al 2024.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EE FF 2021/2024

		2.021	2.022	2.023	2.024
Fondo cassa al 1 gennaio		4.143.222	3.155.932	4.488.690	3.417.447
Riscossioni	(+)	3.988.530	6.643.021	7.980.897	7.663.283
Pagamenti	(-)	4.975.819	5.310.263	9.052.139	9.241.775
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)	3.155.932	4.488.690	3.417.447	1.838.955
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)	-	-	-	-
Fondo di cassa al 31 dicembre	(=)	3.155.932	4.488.690	3.417.447	1.838.955
Residui attivi	(+)	5.083.844	4.829.235	6.732.606	5.215.614
Residui passivi	(-)	2.699.180	3.397.395	3.272.353	2.338.676
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	20.939	30.419	66.691	63.710
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	2.550.615	2.540.906	2.786.701	1.867.721
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	(=)	**2.969.042**	**3.349.204**	**4.024.307**	**2.784.462**
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12		959.661	1.004.440	1.105.875	967.259
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive					
Fondo perdite società partecipate					
Fondo contenzioso		100.000	108.362	201.514	261.267
Altri accantonamenti		117.905	3.083	9.058	23.962
Totale parte accantonata		1.177.567	1.115.885	1.316.447	1.252.488
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		437.568	453.388	469.171	130.081
Vincoli derivanti da trasferimenti		137.902	260.595	1.597	53.643
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		52.991	52.991		70.944
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente					122.000
Altri vincoli					
Totale parte vincolata		628.460	766.974	470.769	376.668
Totale parte destinata agli investimenti		40.943	26.883	34.083	153.300
Totale parte disponibile		**1.122.072**	**1.439.462**	**2.203.010**	**1.002.005**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia (dati BDAP) - valori in euro

a) Fondo pluriennale vincolato (di seguito FPV) ee.ff. 2021-2024

In fase istruttoria, è stato chiesto all'ente di trasmettere l'elenco degli impegni di parte corrente e di parte capitale, oggetto di reimputazione negli esercizi successivi, con attivazione del fondo pluriennale vincolato. Per le sole spese in conto capitale, di specificare, altresì, se la relativa reimputazione fosse stata effettuata sulla base di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti dell'investimento.

L'ente ha trasmesso gli elenchi delle reimputazioni effettuate a fine esercizio sia per le spese correnti che per quelle in conto capitale, riportando per ciascuna una breve descrizione e le motivazioni delle reimputazioni.

I prospetti forniti riportano per la parte corrente, che gli impegni si riferiscono a spese correnti per redditi da lavoro dipendente (salario accessorio ed oneri riflessi) e spese per incarichi legali reimputati perché non più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferiva (cfr. riaccertamento ordinario, punto 5.4.2 del principio applicato, allegato 4/2).

Per le spese di parte capitale, i prospetti riportano l'elenco dei residui passivi per spese di investimento reimputati all'esercizio immediatamente successivo con attivazione del fondo, l'attivazione del FPV, infatti, non è stata determinata sulla base dei cronoprogrammi di spesa. Tale circostanza è stata confermata dalla stessa Amministrazione, sul punto, in sede di riscontro, ha precisato che*: «per quanto attiene il Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, l'Ente non dispone di aggiornati cronoprogrammi dei pagamenti degli investimenti; pertanto, la re-imputazione è avvenuta in base all'esigibilità della spesa».*

Osservazioni della Sezione

Si prende atto di quanto riferito, tuttavia si vuole rimarcare l'istituto proprio del fondo pluriennale vincolato introdotto dalla contabilità armonizzata.

Come sottolineato dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 4 del 17 febbraio 2015 e n. 9 del 18 marzo 2016, il fondo pluriennale vincolato costituisce «*uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria*» in quanto consente di formulare previsioni di bilancio congrue e attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di

rendicontazione e ciò grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell'esigibilità e del principio della competenza finanziaria potenziata.

La costruzione di un adeguato cronoprogramma di spesa implica, invero, oltre all'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase e richiede il continuo e costante aggiornamento già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione (Sezione regionale di controllo per l'Emilia– Romagna, deliberazione n. 63/2024/PRSE). Il cronoprogramma ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile; pertanto, la sua assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, finalizzata a dare contezza sia dei tempi di realizzazione dell'opera sia di eventuali criticità delle varie fasi di espletamento dei lavori.

Si raccomanda quindi all'ente di adottare specifiche misure volte a garantire il puntale e scrupoloso rispetto della programmazione dei pagamenti, si raccomanda di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, con contestuale formalizzazione, per ognuno di essi, del relativo cronoprogramma dei pagamenti, potenziando, in tale rilevante attività programmatoria, il raccordo tra il settore lavori pubblici e il settore finanziario.

d) Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito FCDE) e.f. 2024

Con riferimento al FCDE, nella nota istruttoria, si chiedeva di trasmettere il prospetto di calcolo in linea con i principi di contabilità armonizzata del fondo nonché copia dell'estratto del conto consuntivo analitico relativo alle entrate dei titoli 1 e 3 (conto del bilancio a PEG 2024). Si chiedeva, altresì, di indicare l'elenco delle entrate escluse dal calcolo e la relativa motivazione.

Nella nota di riscontro, l'Ente provvedeva a trasmettere il foglio di calcolo del fondo e la copia del conto di bilancio a PEG come richiesti, precisando di avere escluso dal calcolo le entrate accertate per cassa ed i trasferimenti erariali.

Il prospetto di calcolo allegato alla nota di riscontro riporta i residui oggetto di svalutazione. Per ciascuna tipologia di entrata è riportato

l'andamento nell'ultimo quinquennio dei residui e delle relative riscossioni, la media delle riscossioni del quinquennio, i residui finali conservati e la percentuale di svalutazione applicata (calcolata con la media dei rapporti annui) al fine di quantificare l'accantonamento al FCDE.

L'ente ha fornito, come richiesto, l'elenco delle entrate escluse dal calcolo del fondo ed ha precisato di avere escluso dal calcolo le entrate accertate per cassa ed i trasferimenti.

Dai prospetti di calcolo acquisiti è emerso che i residui che hanno formato oggetto di svalutazione per le entrate di natura tributaria sono i seguenti:

- *Capitolo 8 - ACCERTAMENTO TARES -TARI*: residui attivi conservati pari a € 10.000,0 e accantonamento per € 10.000,00;
- *Cap. 85 - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI - TARI:* residui attivi conservati pari a € 139.924,97 e accantonamento per € 123.567,74;
- *Capitolo 86 - TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI),* residui attivi conservati pari a € 1.087.346,03 e accantonamento per € 832.254,65;
- *Capitolo 87 - TARES - GETTITO PER COPERTURA SERVIZIO RIFIUTI* pari a € 19.05 e accantonamento per € 17,93;

Mentre, le entrate del Titolo 3 considerate a fini del fondo svalutazione sono:

- *Capitolo 410 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI* pari a € 4.753,15 e accantonamento per € 1.335,16;
- *Capitolo 422 - CANONE UNICO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:* residui attivi conservati pari a € 1.352,92 e accantonamento per € 83,75.

Osservazioni della Sezione

La disciplina della contabilità armonizzata detta le modalità di determinazione dell'entità minima obbligatoria dell'accantonamento al FCDE che non può, nel rispetto del principio contabile applicato, essere accantonato in misura inferiore a quanto disposto dalla disciplina, ma in relazione al livello di prudenza individuato dall'ente, può essere accantonato in misura maggiore.

Sul punto, si rammentano le indicazioni fornite dal legislatore sull'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 3.3.

Il principio contabile in parola stabilisce che non richiedono l'accantonamento al FCDE le seguenti categorie di crediti: a) *i crediti di altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa*.

Dai dati acquisiti in sede istruttoria si rileva che la valutazione del fondo operata dall'Ente trova riscontro nella metodologia dettata dai principi contabili e, quindi, l'operata svalutazione è congrua.

La Sezione, tuttavia, con particolare riferimento alle voci di entrata escluse dal calcolo, ricorda che la modalità di accertamento *"per cassa"*, trova applicazione nei soli e specifici casi previsti dal legislatore e, al di fuori di tali ipotesi, l'ente è tenuto ad accertare per l'intero importo le entrate per le quali non sia certa la riscossione integrale.

Il principio contabile applicato (§ 3.2. e § 3.3. dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) precisa che: *«L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito, nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria definito dal paragrafo n. 16 dell'allegato n. 1 al presente decreto. Nei casi espressamente previsti dalla legge e dai principi contabili è ammesso l'accertamento "per cassa", a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all'esercizio in cui l'entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto. Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa*

la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc».

Come è noto, l'accertamento "per cassa" si caratterizza per la coincidenza tra il momento della registrazione dell'entrata nelle scritture contabili (l'accertamento) e l'acquisizione effettiva del flusso finanziario (la riscossione), il che elide in radice il rischio di incorrere in un'entrata accertata ma non incassata e giustifica l'esclusione dal calcolo del F.C.D.E. *(cfr. esempio n. 5 del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118 del 2011 - Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che espressamente sottrae dal calcolo del FCDE i "crediti da altre amministrazioni pubbliche" per definizione sempre solvibili, i "crediti assistiti da fideiussione" in ragione della presenza di un coobbligato e le "entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa").*

Con specifico riferimento alle entrate tributarie (*cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 337/2018*), il punto n. 3.7. dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 distingue a seconda che l'entrata sia gestita mediante ruoli ordinari o liste di carico (quale la TARI) ovvero che la relativa riscossione avvenga per autoliquidazione del contribuente (quali ad esempio l'IMU e TASI).

Nel primo caso (paragrafo 3.7.1) l'entrata è accertata per competenza e imputata contabilmente «*all'esercizio in cui è emesso il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo)».* Nel secondo caso (paragrafo 3.7.5, autoliquidazioni) vige il principio dell'accertamento sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto (*accertamento per cassa).*

Il successivo paragrafo 3.7.6, per le entrate da "*lotta all'evasione*", accertate "per cassa" quando si riferiscono alle entrate tributarie riscosse "per cassa", «*salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di*

liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade [...]».

Il paragrafo 3.7.1, relativo alle entrate ordinariamente gestite mediante ruoli o liste di carico, precisa invece che «*l'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità [...]».*

È stato, inoltre, chiarito che le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione sono accertate "per cassa", imputandole alla competenza dell'esercizio in cui è insorto il credito tributario, anche laddove il contribuente le abbia versate nel corso dell'esercizio successivo, purché il pagamento sia avvenuto entro la chiusura del rendiconto o comunque entro il termine previsto per la sua approvazione, vale a dire, in ultima istanza, fino a quando non si siano definitivamente concluse le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, comma 4, d. lgs. n. 118/2011) quale indispensabile atto propedeutico all'approvazione stessa del rendiconto (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 121/2021/PRSE).

Giova al riguardo rammentare che scopo dell'armonizzazione contabile non è soltanto quello di preservare la stabilità finanziaria e gli equilibri di bilancio del singolo ente, ma anche quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili, «*capace, da un lato, di mettere in evidenza e stimolare la capacità di riscossione dell'ente e, dall'altro, offrire informazioni attendibili, omogenee, confrontabili ed aggregabili su scala nazionale ed europea, per agevolare lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e consolidamento della finanza pubblica da parte dei livelli di governo territorialmente superiori*» (Sezione regionale controllo per le Marche deliberazione n. 24/2022/PRSP).

Pertanto, pur sussistendo margini di discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare di dubbia esigibilità, occorre che l'ente non incorra in

prassi idonee a vanificare le finalità sottese alla necessaria costituzione di un fondo congruo.

La facoltà concessa dal principio contabile non deve essere arbitraria né, tantomeno, una scelta di comodo. Al contrario esse deve essere sempre ancorata ad una concreta ed adeguatamente dimostrata prospettiva di un effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del FCDE. In mancanza, permane il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

Pertanto, pur sussistendo margini di discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare di dubbia esigibilità, occorre che l'ente non incorra in prassi idonee a vanificare le finalità sottese alla necessaria costituzione di un fondo congruo.

Di seguito si riporta un prospetto di calcolo elaborato dalla Sezione, tenendo conto delle tipologie di entrate delle voci di entrate suscettibili di svalutazione presenti in banca dati Bdap. La tabella riporta gli accertamenti in conto residui dell'ultimo quinquennio e le relative riscossioni, restituisce un fondo svalutazione crediti da accantonare calcolato con la media semplici delle riscossioni totali pari ad € 993.948,65, in linea con quello accantonato dall'Ente pari ad € 967.259,23 (differenza pari a € 26.689,42).

Prospetto di calcolo FCDE e.f. 2024

Codice voce del Piano dei conti finanziario - sezione Entrate	Residui attivi		2020	2021	2022	2023	2024	Totale Residui conservati al 31.12.2024	FCDE ricalcolo CdC (metodo *tot riscosso in conto res/ tot RI*)
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	residui complessivi all'1.01	460.942,55	643.661,23	838.025,29	863.984,18	1.032.656,09	1.105.081,03	867.247,52
		riscossioni in c/residui al 31.12	51.998,15	171.717,62	263.786,99	143.324,81	195.452,91		
E.1.01.01.61.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	residui complessivi all'1.01	481.836,45	464.744,58	405.109,22	379.991,86	336.335,90	139.944,02	125.406,24
		riscossioni in c/residui al 31.12	17.091,87	59.635,36	25.117,36	43.655,96	69.330,94		
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui complessivi all'1.01	8.218,05	634,42	10.985,91	4.358,54	10.719,77	4.753,15	371,12
		riscossioni in c/residui al 31.12	7.583,63	-	10.933,46	2.953,61	10.719,77		
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	residui complessivi all'1.01	47.527,88	29.800,25	56.535,72	32.279,36	49.487,14	30.453,53	401,23
		riscossioni in c/residui al 31.12	47.527,88	29.800,25	56.475,01	30.151,12	39.475,02		
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui complessivi all'1.01	19.516,04	8.116,04	11.558,64	15.981,68	5.030,04	2.106,94	522,54
		riscossioni in c/residui al 31.12	16.590,00	5.190,00	8.632,60	13.055,64	1.803,40		
								TOTALE FCDE al 31.12.2024 Accantonato dall'Ente	967.259,23
								Totale FCDE al 31.12.2024 da ricalcolo Sezione CdC	993.948,65 €
								Differenza	26.689,42

Fonte: Rielaborazione Sez. Controllo su dati Bdap – valori in euro

La Sezione rammenta da ultimo che, in funzione della scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate, il principio contabile richiede sempre una "*adeguata illustrazione*" nella nota integrativa del bilancio di previsione. Tale onere non può considerarsi pienamente assolto ove di tali entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione.

e) *Fondo contenzioso e.f. 2024*

In sede di rendiconto 2024, tra gli accantonamenti figura quello destinato a coprire gli oneri derivanti dal contenzioso in essere e quantificato in € 261.267,28.

Con nota istruttoria si chiedeva di illustrare le modalità di quantificazione del suddetto accantonamento e di riassumere le informazioni in una apposita tabella.

L'Ente ha compilato e restituito il prospetto richiesto, riepilogativo delle posizioni in essere, del valore delle cause e della stima della spesa in ragione del grado di soccombenza, nonché il relativo importo accantonato.

Fondo rischi contenzioso al 31.12.2024

ANNO ISCRIZIONE RUOLO		Descrizione del giudizio	valore causa (in euro)	stima rischio soccombenza (%)	importo spesa in caso di soccombenza	somma già impegnata	importo accantonato a fondo
1	2021	FELLINE VINCENZO c_ COMUNE - danni da infiltrazione ad immobile	13.381,46	0,51	13.381,46	-	6.824,54
2	2023	CAMPA RITA c_COMUNE - Richiesta liquidazione ferie maturate e non godute	17.727,00	0,80	17.727,00	-	14.181,60
3	2023	MONTAGNA FERNANDO c_ COMUNE: richiesta incentivi per funzioni tecniche	98.068,19	0,20	98.068,19	-	19.613,64
4	2023	MARRA ANTONELLA + 3 c_ COMUNE	51.409,79	0,50	51.409,79	-	25.704,90
5	2021	EREDI NAPOLI c_ COMUNE - opposizione alla stima della indennità di espropriazione	229.412,08	0,40	229.412,08	-	91.764,83
6	2020	Avv. Gioacchino Barbera c_ COMUNE - Richiesta dipagamento spese legali	50.231,00	Sentenza del Tribunale Civile di Lecce del 28/11/20241 di parziale accoglimento dell'opposizione del Comune e condanna di quest'ultimo al pagamento di euro 29.757,51 oltre interessi legali e spese legali		-	48.444,52
7	2024	STEFANELLI ROCCO C_ COMUNE - Domanda per differenze retributive formulata da un ex dipendente	255.000,00	0,20	255.000,00	-	51.000,00
8	2024	PAGLIALONGA SALVATORE C_ COMUNE - Domanda per differenze retributive formulata da un ex dipendente per presunte mansioni superiori	18.666,25	0,20		-	3.733,25
		Totale	**733.895,77**				**261.267,28**

Fonte: Tabelle da compilare, allegato alla nota di risconto del 26.11.2025 – valori in euro

Con riferimento ai contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi, dando riscontro al quesito istruttorio, l'Ente riferiva di avere stipulato contratti di assicurazione per responsabilità civile nei confronti dei terzi e che: «*la polizza prevede una franchigia di € 1.000,00 e nel 2024 non esistono cause coperte da franchigia*».

Dalla tabella si evince che a fronte di un valore complessivo del contenzioso pendente di € 733.895,77, il Comune ha operato una stima di sulla base del rischio di soccombenza valutato da un minimo del 20% al massimo del 80%. Il fondo accantonato restituisce un valore pari a € 261.267,28.

L'Ente ha, inoltre, fornito aggiornamenti su due posizioni:

- la n. 6 per la quale, a seguito della sentenza TAR del 28.11.2024 di accoglimento parziale all'opposizione, l'Amministrazione ha riconosciuto nel corso del 2025 il relativo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del TUEL (d.c.c. n.7/2025);
- la n. 8 per la quale, la sentenza Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro dell'08.10.2025 ha rigettato la domanda del ricorrente (valore della causa € 18.666,25, accantonamento per € 3.733,25).

Osservazioni della Sezione

Si rammenta che l'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile, richiede l'analisi puntuale delle posizioni in essere, dovendosi escludere un controllo a campione o una quantificazione forfettaria o delle sole posizioni più rilevanti ciò al fine di sostenere l'equilibrio di bilancio ed evitare il riconoscimento di debiti fuori bilancio non opportunamente coperti dal fondo stesso.

In proposito si richiama la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna che nella deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023 ha evidenziato «*che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità*". L'accantonamento dovrà essere effettuato considerando la tipologia di causa.

Venendo al comune di Collepasso si rileva che la procedura di quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi segue le indicazioni del principio contabile di riferimento.

Per quel che riguarda le cause civili, la Sezione ricorda che la stipula di una convenzione assicurativa non esime il Comune dal valorizzare il contenzioso nell'apposito fondo, almeno per la somma dovuta a titolo di franchigia.

Si raccomanda, pertanto all'ente di effettuare una rigorosa e puntuale attività di ricognizione del contenzioso pendente e una prudenziale stima del rischio sotteso a ciascun giudizio, che sia in linea con i principi sopra richiamati.

f) Fondo garanzia debiti commerciali ee.ff 2021 - 2024

Sul punto si osserva che l'articolo 1, commi 859-866, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto, a partire dall'esercizio 2021, il Fondo di garanzia debiti commerciali per «*sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della*

liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge» (Corte costituzionale, sentenza n. 78/2020).

Si tratta di un accantonamento - ulteriore rispetto agli altri fondi previsti dall'art. 167 del TUEL e dal principio contabile 4/2 - che di fatto limita la capacità di spesa degli enti locali, con l'obiettivo di garantire l'allineamento tra la capacità di spesa e la effettiva disponibilità di cassa, al fine di fronteggiare la problematica dell'indebitamento commerciale insoluto delle Pubbliche amministrazioni.

L'art.1, comma 862, ha tracciato la procedura per la relativa quantificazione e le modalità applicative: «*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria. Con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione*».

La previsione di tale accantonamento è necessaria al verificarsi delle seguenti sue condizioni:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 [...], se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 [...] se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

I criteri per la quantificazione dell'accantonamento da stanziare in parte corrente sono dettagliati al comma 862 e, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, va applicata «*sugli stanziamenti riguardanti "la spesa per acquisto di beni e servizi" al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*».

L'esclusione va intesa come riferita «*solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l'anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL*» (Sezione controllo Campania n. 4/2022).

Ciò posto, con riferimento al Comune di Collepasso, il fondo è stato accantonato in sede di bilancio 2021/2023 per il valore di € 94.134,23 e successivamente in sede di rendiconto 2022 liberato. Negli esercizi successivi non è stato poi previsto alcun accantonamento.

In sede istruttoria si chiedeva all'Ente di inviare copia della deliberazione di giunta adottata per la costituzione del fondo in sede di bilancio e di compilare apposito prospetto che illustrasse i parametri statuiti dal legislatore per ciascun esercizio oggetto di istruttoria.

L'Ente ha compilato le tabelle richieste.

Fondo debiti commerciali ee.ff. 2021-2024

Rendiconto 2021	
A) Stock debito commerciali 2020	385.224,56
B) Importo documenti ricevuti nel 2020	2.211.020,12
C) Stock debiti commerciali anno precedente 2019	353.704,68
D) Ritardo annuale dei pagamenti	-0,45
Stanziamenti totali macroag. 103 (acquisto di beni e servizi)	1.882.684,60
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	
Ammontare Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	94.134,23

Rendiconto 2022	
A) Stock debito commerciali 2021	322.930,48
B) Importo documenti ricevuti nel 2021	1.995.856,62
C) Stock debiti commerciali anno precedente 2020	385.224,50
D) Ritardo annuale dei pagamenti	15,00
Stanziamenti totali macroag. 103 (acquisto di beni e servizi)	8.722.196,99
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	6.761.632,99
Ammontare Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	39.211,28

Rendiconto 2023	
A) Stock debito commerciali 2022	168.808,43
B) Importo documenti ricevuti nel 2022	1.950.000,00
C) Stock debiti commerciali anno precedente 2021	322.930,48
D) Ritardo annuale dei pagamenti	-3,00
Stanziamenti totali macroag. 103 (acquisto di beni e servizi)	
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	
Ammontare Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	

Rendiconto 2024	
A) Stock debito commerciali 2023	137.092,98
B) Importo documenti ricevuti nel 2023	5.470.000,00
C) Stock debiti commerciali anno precedente 2022	168.808,43
D) Ritardo annuale dei pagamenti	-8,00
Stanziamenti totali macroag. 103 (acquisto di beni e servizi)	
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione	
Ammontare Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali	

Fonte: *Tabelle da compilare – Allegato nota di riscontro del 26.11.2025 – valori in euro*

Con riferimento all'esercizio 2021, l'Ente non ha adottato la deliberazione di giunta come espressamente richiesta dal legislatore al comma 862 dell'art.1, ne ha preso atto in sede di approvazione del bilancio.

Dal prospetto di calcolo fornito si evince che nel 2020 non è stato ridotto di oltre il 10% lo stock di debito dell'esercizio precedente (lo stock del debito e passa da € 353.704,68 del 2019 ad € 385.224,56 del 2020), mentre l'Ente è in regola con l'indicatore di ritardo annuale (-0.45 giorni). Ciò ha richiesto in sede di bilancio di previsione 2021 la costituzione del fondo nella misura del 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi (macro aggregato 103), senza applicare alcuna revisione della spesa di natura vincolata. Il calcolo restituisce un valore del fondo pari ad € 94.134,23. In sede di rendiconto 2021, l'Ente ha confermato lo stanziamento registrato in bilancio (€ 94.134,23).

In sede di bilancio di previsione 2022, l'Ente ha adottato la deliberazione di Giunta n.19 del 21.02.2022 per la valorizzazione del fondo. Nella stessa si prende atto che il debito residuo al 31.12.2021 è stato ridotto del 10% rispetto all'esercizio mentre i giorni di ritardo si attestano a 15 giorni. Ciò ha richiesto uno stanziamento in sede di bilancio pari al 2% della spesa di acquisto di beni e servizi, al netto di quella di natura vincolata, pari a € 39.211,28.

Per l'esercizio 2023, in sede di bilancio di previsione, l'Ente ha dato atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento al fondo poiché i parametri normativi risultavano positivi e di conseguenza ha liberato il fondo accantonato nel rendiconto e.f. 2022.

Anche per l'esercizio 2024 non vi è stato l'obbligo di accantonamento al fondo.

Le modalità di calcolo del fondo operate dall'Ente appaiono in linea con le indicazioni del legislatore.

g) Debiti commerciali e tempestività dei pagamenti

In sede di riscontro istruttorio sono state acquisiti i dati sul debito commerciale e sui pagamenti, aggiornati al 31.12.2024.

Dati sui pagamenti commerciali

Anno 2021							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2021	n. fatture
	1.177	1.995.857	1.672.926	15	15	322.930,48	

Anno 2022							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2022	n. fatture
	1.208	1.950.000	1.781.192	27	-3	168.808,43	

Anno 2023							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2023	n. fatture
	1.264	5.470.000	5.332.907	22	-8	137.092,98	

Anno 2024							
% pagamenti	n. fatture	Importo totale fatture	Importo pagato	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato	stock debito residuo al 31/12/2024	n. fatture
	1.346	6.001.566	5.931.323	17,9	-12,1	70.243,18	

Fonte: Tabelle da compilare – Allegato nota di riscontro del 26.11.2025

I dati sui pagamenti registrati negli esercizi 2021-2024 evidenziano un significativo miglioramento sotto il profilo dello stock residuo in quanto il debito al 31.12.2024 pari a € 70.243,18 si è sensibilmente ridotto rispetto al dato 2021 (pari a € 322.930,48) a fronte di un valore delle fatture ricevute nell'anno quasi triplicato (1,9 milioni nel 2021 e 6 milioni per il 2024).

Con riferimento alla tempistica, si accerta anche il significativo miglioramento del tempo medio di ritardo ponderato che da passa 15 giorni del 2021 a -12.1 giorni del 2024.

La consultazione dei dati sulla tempestività dei pagamenti, pubblicati sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, Sezione Pagamenti, conferma il trend, da 19,41 gg del 2021 si riduce a -13.22 gg nel 2024.

Il Collegio osserva come il rispetto delle tempistiche previste dalla legge per il pagamento delle obbligazioni assunte rappresenti una componente essenziale ai fini di una sana e prudente gestione del bilancio. È in tale prospettiva, funzionale al mantenimento degli equilibri programmati, che deve inquadrarsi la disciplina di cui all'art. 183, comma 8 del T.U.E.L., in base alla

quale i funzionari responsabili devono adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa solo previa verifica della compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, pena il configurarsi di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

Si rammenta che nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, se che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora.

Alla luce di quanto emerso, la Sezione invita il Comune di Collepasso a proseguire ogni utile azione al fine di rispettare le tempistiche di legge per i pagamenti e nell'assicurare l'attendibilità dei dati comunicati dall'Ente alla P.C.C. (da aggiornare e implementare continuamente), rammentando, al riguardo, di tener presente la circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della Ragioneria Generale dello Stato che ha effettuato una puntuale ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti, obiettivo rientrante tra le riforme del P.N.R.R. e precisamente la riforma 1.11 "*Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*" che prevede, appunto, per gli enti locali che, entro il primo trimestre 2025, con riferimento alle fatture ricevute nel 2024, ed entro il primo trimestre 2026, per le fatture ricevute nel 2025, sia rispettato il tempo medio di pagamento delle fatture di 30 giorni e che l'indicatore di ritardo dei pagamenti, di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 145/2018, sia pari a zero giorni, calcolato dalla P.C.C..

****

2. Analisi della liquidità e dati di cassa

In sede istruttoria sono stati acquisiti il prospetto riassuntivo dei dati di cassa e copia del quadro riassuntivo rilasciato dall'Istituto Tesoriere per ciascun esercizio.

Si riporta l'andamento della cassa:

Andamento della cassa ee ff 2021-2025

Dati di cassa ee.ff. 2021/2024					
Importi in €	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**30.06.2025**
Fondo cassa	3.155.931,94	4.488.689,58	3.417.447,26	1.838.955,07	1.955.456,88
di cui: libera	2.815.350,72	4.066.161,00	2.381.676,42	829.272,01	1.236.555,79
di cui: vincolata	340.581,22	422.528,58	1.035.770,84	1.009.683,06	718.901,09
di cui: importi pignorati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti ai sensi dell'art. 195, comma 2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo massimo dell'anticipazione giornaliera utilizzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31 dicembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Importo dei debiti certi liquidi ed esigibili	322.930,48	168.808,43	137.092,98	70.243,18	7.422,89
Importo dei debiti fuori bilancio da pagare					48.444,52

Fonte: Allegato Tabelle da compilare – nota di riscontro del 26.11.2025 – valori in euro

I dati riepilogativi di cassa evidenziano una discreta autonomia finanziaria. A fine esercizio 2024, i fondi propri assommano a € 1.838.955,07 mentre, le giacenze vincolate per € 1.009.683,06 rappresentano circa il 54% del fondo cassa finale. Il saldo copre abbondantemente i debiti esigibili da pagare.

I dati aggiornati a giugno 2025 evidenziano un miglioramento sia in valore assoluto, il fondo cassa finale passa da € 1.838.955,07 a € 1.955.456,88, sia pure in termini di composizione in quanto i fondi liberi ammontano a € 1.236.555,79 in aumento rispetto al precedente esercizio in cui risultavano pari a € 829.272,01.

Da ultimo, con riferimento alle determinazioni del responsabile sulla giacenza vincolate l'Ente ha dichiarato che «*per le annualità 2021-2022-2023-2024 non ha*

adottato provvedimenti per la costituzione e la formalizzazione della cassa vincolata. Il provvedimento è stato adottato per l'annualità 2025».

Osservazioni della Sezione

Si prende atto della mancata adozione della determinazione dirigenziale per le annualità indicate.

Si osserva che il paragrafo 10.6 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 ha previsto l'obbligo per il responsabile finanziario di effettuare la ricognizione delle giacenze di cassa vincolate soltanto con riferimento al 1° gennaio 2015, ossia in occasione del passaggio al nuovo regime di contabilità armonizzata.

Tuttavia, la giurisprudenza contabile in diverse occasioni ha indicato come detta ricognizione vada compiuta anche successivamente, sia in occasione delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa che l'organo di revisione è tenuto ad effettuare con la periodicità prevista dall'art. 223 TUEL sia alla chiusura dell'esercizio, stante la necessità di verificare la concordanza delle risultanze della contabilità dell'ente con quella del Tesoriere comunale, per cui l'adozione della determinazione relativa alla quantificazione della cassa vincolata "*(...) va compiuta di anno in anno, allo scopo di facilitare le operazioni del Tesoriere nell'utilizzo della cassa vincolata; diversamente, risulta alquanto problematico ricostruire puntualmente la consistenza dei fondi vincolati e verificare il costante rispetto dei limiti di cui agli art. 195 e 222 T.U.E.L.*" (cfr. *deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Calabria n. 113/2021; deliberazioni della Sezione di controllo per le Marche n. 35 e 155 del 2023 e n. 13/2024*).

****

3. Debiti fuori bilancio ee.ff. 2021-2024

In ciascun esercizio oggetto di istruttoria l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL pari rispettivamente a € 153.848,05 nel 2021; € 41.212,38 nel 2022; € 39.446,46 nel 2023 e € 109.685,17 nel 2024.

Il valore significativo registrato nell'ultimo esercizio aveva inciso sul superamento del relativo parametro deficitario Indicatore 13.1 (*Debiti riconosciuti e finanziati*) maggiore dell'1%.

In sede istruttoria sono state richieste informazioni, invitando l'Ente a compilare appositi prospetti sulla natura e tipologia di debitoria di cui all'art. 194 comma 1 del TUEL si riferissero (classificazione del debito, esercizio di emersione (es. notifica della sentenza esecutiva, trasmissione fatture da parte dei creditori, ecc…), gli estremi delle delibere di riconoscimento di legittimità da parte dell'organo consiliare, il relativo pagamento, oltre che gli importi delle situazioni debitorie in attesa di riconoscimento.

L'Ente ha allegato le tabelle richieste per ciascun esercizio 2021-2024, da queste si desume che le posizioni derivano principalmente da sentenze esecutive, *lettera a) dell'art. 194 TUEL*.

L'ente ha provveduto a riconoscere i debiti con apposita delibera in Consiglio comunale, si evidenzia tuttavia che il riconoscimento non ha seguito l'immediata emersione del debito, per alcune posizioni, infatti, il debito è stato riconosciuto nell'esercizi successivo o anche nei due esercizi successivi.

Si segnala, infatti, il tardivo riconoscimento con la delibera consiliare n.50/2023 delle competenze per acquisizione di beni e servizi maturati dal 2009 al 2022 verso Arca SUD Salento.

Sempre dalle informazioni acquisite in sede istruttoria, si evidenzia che le deliberazioni consiglio comunale nn. 30-31-54-64 del 2022 e nn. 50/2023 <u>non sono state inviate alla competente Procura presso la Corte dei Conti.</u>

Con riferimento al superamento del parametro deficitario Indicatore 13.1 per l'annualità 2024 l'Ente ha precisato che: «*il valore percentuale di tale parametro è dato dal rapporto tra debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nell'esercizio e il totale degli impegni di cui al titolo I e titolo II della spesa; orbene, confrontando gli esercizi 2023 e 2024, si nota che il denominatore (impegni di cui al titolo I e titolo II della spesa), con riferimento all'esercizio 2023, ammonta ad euro 8.055,094,18; con riferimento al 2024, invece, si attesta su un valore decisamente più basso, pari ad euro 7.451.434,88; inoltre, tra i debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2024,*

l'importo di € 51.000,00 è riconducibili ad una fattispecie di spese legali per una causa civile che ha visto vittorioso l'Ente, come si evince dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21.05.2024 cui si rinvia».

Osservazioni della Sezione

I debiti fuori bilancio, come noto, sono passività per cui non è stata prevista la necessaria provvista finanziaria nella ordinaria programmazione finanziaria. Il reiterato ricorso negli anni al riconoscimento delle tassative ipotesi di cui all'art. 194 Tuel è, dunque, indice della difficoltà programmatoria dell'ente e la necessità di reperire fondi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente stanziati risulta estremamente pregiudizievole per gli equilibri di bilancio. Pertanto, particolare attenzione deve essere rivolta alla procedura di spesa che impedisca la creazione di situazioni estranee alla programmazione da dover finanziare con mezzi che vengono sottratti alle necessità gestionali dell'ente.

In sede istruttoria una particolare attenzione, poi, è stata riservata alla deliberazione n. 12/2024 con cui si riconosceva la legittimità di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett e) del d.lgs. n. 267/2000. La passività oggetto della determinazione consiliare aveva ad oggetto maggiori compensi ad un legale incaricato alla difesa degli interessi del Comune in una causa dal valore molto elevato e pari ad € 1.664.591,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. L'originale impegno, ammontante in euro 2.000,00 si è dimostrato insufficiente. In seguito al rigetto della propria pretesa, la controparte ha proposto appello. Per la resistenza nel giudizio di secondo grado, affidata al medesimo avvocato, l'impegno assunto è stato quantificato in € 7.000,00, anch'essi insufficienti a compensare equamente il legale visto l'ammontare del risarcimento richiesto. La Sezione ritiene utile ricordare la differenza elaborata dalla giurisprudenza contabile fra debito fuori bilancio di cui alla lett. e) dell'art. 194 del TUEL che si verifica in caso di assenza del preventivo impegno di spesa e passività pregressa che invece si sostanzia nella differente ipotesi in cui si proceduto alla regolare costituzione del rapporto obbligatorio e al

conseguente e ordinario impegno contabile, ai sensi dell'articolo 183 del TUEL, ma che per fattori estrinseci e, in buona parte, imprevedibili legati, di norma, alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito per insufficienza dell'impegno di spesa già assunto, da cui consegue la necessità di adottare un impegno integrativo a copertura integrale dei maggiori oneri.

Nel caso in esame, però si dubita della esistenza dei presupposti su indicati in quanto il Comune ha sottostimato l'onere a proprio carico sin dal sorgere dell'obbligazione, continuando, anche in caso della proposizione del giudizio di appello a non prevedere nel bilancio somme adeguate.

Tale comportamento contrasta con quanto stabilito dalle disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (par. 5.2, lett. g).

Nella richiamata fonte normativa, di rango primario, si dispone che "*gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa.*". Inoltre, si aggiunge che "*In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.*". Infine, si stabilisce che "*Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni*".

Si raccomanda, pertanto all'ente di attenersi al principio contabile per evitare, in futuro, il formarsi di passività da riconoscere e finanziare distogliendo risorse dalla programmazione ordinaria.

La Sezione ricorda poi che il principio della contabilità finanziaria 9.1 dell'allegato A/2 del decreto legislativo n. 118/2011 statuisce che: «*L'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative*

obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto». Per cui, riconoscere il debito negli esercizi successivi alla sua emersione, oltre a far correre il rischio di ulteriori aggravi di spesa, incide notevolmente sulla attendibilità e veridicità delle scritture contabili.

La Sezione invita, pertanto, l'Amministrazione ad attivare velocemente ogni azione rivolta a velocizzare le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Inoltre, occorre rammentare che la trasmissione delle delibere di riconoscimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti costituisce un preciso obbligo di legge diretto a consentire all'Organo requirente di accertare eventuali responsabilità erariali. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta, nei confronti dei soggetti ad esso tenuti, il verificarsi di una responsabilità erariale omissiva.

La Sezione, pertanto, opportuno notiziare la procura contabile.

****

4. Analisi della gestione dei residui

Le tabelle seguenti riportano la scomposizione dei residui conservati nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

Analisi residui attivi al 31.12.2024

	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totali
Titolo I	€ 360.272,37	€ 148.204,14	€ 190.230,63	€ 223.729,78	€ 414.958,75	€ 1.337.395,67
Titolo II	€ -			€ 20.766,25	€ 92.064,41	€ 112.830,66
Titolo III		€ 9.210,00	€ 60,00	€ 9.942,12	€ 64.219,38	€ 83.431,50
Titolo IV	€ 77.629,72	€ 570.174,43	€ 586.294,62	€ 1.027.706,48	€ 1.368.248,24	€ 3.630.053,49
Titolo V	€ 12.408,05					€ 12.408,05
Titolo VI						€ -
Titolo VII						€ -
Titolo IX		€ -	€ 34.537,63		€ 4.956,80	€ 39.494,43
Totali	**€ 450.310,14**	**€ 727.588,57**	**€ 811.122,88**	**€ 1.282.144,63**	**€ 1.944.447,58**	**€ 5.215.613,80**

Analisi residui passivi al 31.12.2024

	Esercizi precedenti	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I	€ 23.389,22	€ 21.328,31	€ 200.633,60	€ 100.635,53	€ 722.810,08	€ 1.068.796,74
Titolo II	€ 303.439,48	€ 17.490,37	€ 53.593,93	€ 57.610,54	€ 765.153,50	€ 1.197.287,82
Titolo III						€ -
Titolo IV						€ -
Titolo V						€ -
Titolo VII	€ 1.691,45	€ 781,60			€ 70.118,61	€ 72.591,66
Totali	**€ 328.520,15**	**€ 39.600,28**	**€ 254.227,53**	**€ 158.246,07**	**€ 1.558.082,19**	**€ 2.338.676,22**

Fonte: Relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2024

Con riferimento ai residui attivi, si chiedeva di relazionare sulla conservazione di residui vetusti del Titolo V (*Entrate da riduzione di attività finanziarie*) dell'importo di € 12.408,05, indicando la natura e le ragioni del mantenimento.

In sede di riscontro, l'Ente ha precisato che per mero errore materiale nella compilazione della tabella è stato inserito al titolo V in luogo del titolo VI *Accensione di Prestiti* l'importo di tale residuo. Mentre sulla natura ha precisato che trattasi di un mutuo contratto con l'Istituto Cassa Depositi e Prestiti con residuo da erogare, per il quale esiste il corrispondente residuo passivo.

Da ultimo, l'approfondimento istruttorio sulla formazione dei residui passivi ha interessato la movimentazione degli stessi negli anni oggetto di istruttoria.

L'Ente ha restituito la tabella richiesta riepilogativa dei dati assoluti ed in percentuale degli impegni e dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui per le spese di parte corrente e di parte capitale.

Andamento residui passivi di parte corrente e capitale ee.ff. 2021-2024

		2021			2022			2023			2024		
		Impegni	Pagamenti	% su Totale	Impegni	Pagamenti	% su Totale	Impegni	Pagamenti	% su Totale	Impegni	Pagamenti	% su Totale
TITOLO I	C/residui	3.279.750	2.474.167	71,45%	3.776.130	2.910.130	77,63%	3.680.747	2.999.538	83,67%	4.073.179	3.350.369	82,50%
	C/competenza	1.230.634	988.741	28,55%	1.033.493	838.360	22,37%	1.035.095	585.594	16,33%	1.077.888	710.771	17,50%
	Totale	4.510.384	3.462.907	76,78%	4.809.623	3.748.489	77,94%	4.715.842	3.585.133	76,02%	5.151.067	4.061.140	78,84%
TITOLO II	C/residui	1.836.426	748.441	72,84%	1.573.035	479.131	53,27%	2.232.113	1.112.567	26,24%	2.181.140	1.545.090	37,16%
	C/competenza	820.221	279.010	27,16%	1.563.201	420.237	46,73%	4.374.347	3.127.713	73,76%	3.378.256	2.613.102	62,84%
	Totale	2.656.647	1.027.451	38,67%	3.136.236	899.368	28,68%	6.606.460	4.240.280	64,18%	5.559.395	4.158.192	74,80%

Fonte: Allegato Tabelle da compilare – nota di riscontro del 26.11.2025 – valori in euro

I dati di pagamento evidenziano una difficoltà maggiore nel pagamento della spesa in conto residui rispetto a quella in conto competenza sia per la spesa corrente che per quella in conto capitale.

In particolare, per la spesa del titolo I, i pagamenti in conto residui si attestano in media attorno al 78% mentre quelli in conto competenza al 21%.

Osservazioni della Sezione

Con riferimento agli accertamenti conservati al Titolo 6 per accensione prestiti, il Collegio rileva che il mutuo risulta concesso in annualità non recenti ed invita, pertanto, l'Ente ad effettuare una ricognizione delle opere finanziate per accertare la realizzazione dei lavori. Raccomanda, altresì, di verificare tutte le posizioni presenti presso la C.DD.PP. al fine di procedere alle successive operazioni di diverso utilizzo o devoluzioni in presenza di economie.

Sul punto, inoltre, il Collegio evidenzia la necessità che la programmazione e gestione delle opere pubbliche assieme a quella finanziaria siano condotte in maniera sinergica, anche in ragione della valorizzazione giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria del cronoprogramma degli interventi di spesa nell'ambito della "*disciplina armonizzata*" (*cfr*., tra l'altro, § 5.3 "*Le spese di investimento*" - all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011). Anche in tal senso, l'erogazione del residuo capitale o la devoluzione di mutui per i quali l'Ente sostiene oneri finanziari, se di importo sufficiente, può consentire, di evitare una maggiore spesa derivante dalla contrazione di un nuovo mutuo (*cfr*. Sezione regionale controllo Puglia, n. 122/2021/PRSE).

La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza che la procedura ordinaria di riaccertamento dei residui divenga uno strumento sostanziale «*diretto a verificare: la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno; il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*». Occorre mantenere in bilancio delle sole poste per le quali la

riscossione/pagamento abbiano un ragionevole grado di certezza in considerazione del potenziale e pericoloso riflesso di una loro impropria conservazione sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente, e garantire così la corretta applicazione dei nuovi principi contabili, postulati dall'armonizzazione contabile (punto 9.1 dell'allegato n.4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Con riferimento alla procedura del ciclo passivo, si evidenzia la difficoltà dell'Ente, nonostante la presenza di proprie disponibilità liquide, a completare la procedura di spesa e quindi di pagamento nell'esercizio di competenza, ciò determina inevitabilmente la formazione di residui a carico della successiva annualità.

A tal riguardo, si rammenta al Comune di Collepasso quanto previsto al punto n. 9.1 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e affermato dalla giurisprudenza contabile secondo cui «*per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione*» (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR).

Ciò posto, il Collegio raccomanda al Comune la pronta attivazione di idonee procedure volte a monitorare l'attività di riscossione dei residui attivi e passivi, finalizzata ad evitare che i propri crediti, da un lato, col tempo, diventino inesigibili e/o di difficile esazione, o titoli di credito non più validi per intervenuta prescrizione, e dall'altro, vadano a consolidarsi nello stock dei residui conservati.

Si raccomanda, inoltre, di accelerare la procedura di liquidazione e pagamento dei residui passivi, attesa anche la consistenza del fondo cassa la presenza di disponibilità liquide non vincolate.

La Sezione, sul punto, rammenta la valenza dell'attività ordinaria del riaccertamento dei residui a fine esercizio, procedimento atto a garantire la correttezza e l'attendibilità del bilancio in quanto influisce direttamente sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione che emergerà dal rendiconto.

***

5. Analisi della capacità di riscossione

Dalla consultazione dei dati *Bdap* emergono i seguenti dati percentuali sulla capacità di riscossione riferite al totale delle entrate (riscossioni c/competenza + riscossioni c/residui) / (accertamenti + residui definitivi iniziali):

Riscossione complessiva				**Riscossione Crediti esigibili nell'esercizio**				**Riscossione Crediti esigibili esercizi precedenti**			
2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
43,68%	**57,50%**	**53,20%**	**54,77%**	**50,47%**	**74,50%**	**65,12%**	**73,22%**	**19,27%**	**35,88%**	**28,10%**	**34,87%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti – Sez. reg. controllo Puglia su estrazione indici da BDAP

Negli esercizi oggetto di istruttoria la capacità di riscossione complessiva si è attestata in media al di sopra del 50%. Per il solo esercizio 2021 viene accertato il superamento del parametro di deficitarietà rappresentato dall'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

A questo proposito, veniva chiesto di indicare gli eventuali interventi assunti e/o programmati per migliorare l'attività di riscossione in conto residui. L'Ente, nella nota di riscontro del 26.11.2025, riconosceva tale criticità e precisava che: «*Al fine di migliorare l'attività di riscossione complessiva, l'Ente con Determinazioni R.G. n. 788 del 14.11.2022 e n. 238 del 06.04.2023 ha affidato alla Ditta Concessioni e Consulenze … il servizio di supporto all'Ufficio Tributi fino al 31.12.2025. È intenzione dell'Amministrazione procedere a nuovo affidamento per*

l'annualità 2026, nonché provvedere al potenziamento del personale interno all'Ufficio Tributi/Ragioneria».

A corredo della risposta, l'Ente ha altresì allegato le tabelle *excel* richieste su: andamento della riscossione in c/competenza ed in c/residui sia per le entrate correnti che per le entrate proprie; recupero dell'evasione tributaria, al fine di reperire dati utili per valutare l'effettiva capacità di riscossione.

Andamento complessivo delle entrate proprie

TITOLI		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%	ACC.	RISC.	%
TITOLO I	competenza	2.832.148	2.243.148	79,20%	2.963.593	2.606.765	87,96%	3.028.248	2.620.825	86,55%	3.153.341	2.738.382	86,84%
	residui	1.190.939	282.844	23,75%	1.469.340	513.142	34,92%	1.314.143	249.522	18,99%	1.472.518	356.598	24,22%
TITOLO III	competenza	440.475	324.032	73,56%	454.928	379.842	83,50%	417.101	347.609	83,34%	545.207	480.988	88,22%
	residui	75.962	60.348	79,44%	132.057	118.810	89,97%	88.342	71.253	80,66%	84.522	61.016	72,19%
TOTALE	competenza	3.272.623	2.567.180	78,44%	3.418.521	2.986.607	87,37%	3.445.349	2.968.434	86,16%	3.698.548	3.219.370	87,04%
	residui	1.266.901	343.192	27,09%	1.601.397	631.952	39,46%	1.402.484	320.775	22,87%	1.557.040	417.614	26,82%

Fonte: Allegato tabelle da compilare, nota di riscontro del 26.11.2025 – valori in euro

Dai dati riportati, si evince una buona capacità di riscossione in termini di competenza delle entrate del titolo I, che si attesta in media all'85%; viceversa, le entrate in conto residui sono basse e l'attività di riscossione si attesta esigua, dal 23.75% del 2021 si passa al 24.22% del 2024.

Il focus sulle risorse extra-tributarie evidenza per le riscossioni in conto competenza un significativo aumento, si passa infatti dal 73.56% del 2021 al 88.22% del 2024. Viceversa, l'acquisizione di risorse in conto residui, seppure si assestino ad un dato medio alto (80%) registrano una flessione, atteso che passano dal 79.44% del 2021 al 72.19% del 2024.

Considerati anche i dati trasmessi sul recupero dell'evasione tributaria, i valori riportati evidenziano percentuali di riscossione altalenanti, sintomatiche di una situazione di inadeguata attività di contrasto all'evasione tributaria. Le risorse acquisite riguardano principalmente IMU/TASI, trascurabili le risorse TARSU mentre sono assenti atri tributi comunali e minori.

Andamento complessivo delle entrate da evasione tributaria

RECUPERO EVASIONE Tributi		2021			2022			2023			2024		
		ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %	ACC.	RISC.	r/a %
IMU-TASI	competenza	21.647,68	21.647,68	100,00%	85.714,83	57.402,21	66,97%	70.000,00	11.903,37	17,00%	102.854,89	60.061,39	58,39%
	residui	1.152,01	1.152,01	100,00%				28.312,62	28.312,62	100,00%	58.096,63	58.096,63	100,00%
TARSU-TIA-TARES-TARI	competenza							3.448,02	3.448,02	100,00%	15.000,00	5.000,00	33,33%
	residui												
COSAP-TOSAP	competenza												
	residui												
ICP	competenza												
	residui												
DPA	competenza												
	residui												
Altri tributi	competenza												
	residui												
TOTALE		22.799,69	22.799,69	100,00%	85.714,83	57.402,21	66,97%	101.760,64	43.664,01	42,91%	175.951,52	123.158,02	70,00%

Fonte: Allegato tabelle da compilare, nota di riscontro del 26.11.2025 – valori in euro

Occorre rilevare come si renda necessario migliorare l'attività diretta all'incremento della riscossione delle entrate, che a ben vedere consente di acquisire preziose risorse finanziarie, che permettono da un lato di non elevare ulteriormente la pressione fiscale a livello locale, dall'altro di evitare problemi di liquidità e danni erariali legati alla prescrizione di crediti tributari.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività di riscossione avviate al fine di velocizzarne le relative procedure di incasso ed evitare la formazione di residui vetusti.

Si segnala da ultimo all'Ente ove di interesse la possibilità introdotta dal d.l n.34 del 2019, convertito in legge n.58/ 2019 che all'art. 15 ter dispone: "*Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono dispone, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti*".

6. Affidamenti tramite ed extra – Consip

In sede istruttoria sono stati approfonditi alcuni profili legati alle procedure di acquisto adottati dall'Ente.

L'art. 26 comma 3 della l. 23.12.1999 n. 488 prevede: «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per*

l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.» nonché dall'art. 1 comma 449 della legge 27.12.2006 n. 296 che prevede: «*Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti*» e dal comma 450 del medesimo articolo che prevede: «*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*».

Per quel che riguarda, poi, i beni informatici, sussiste un esplicito obbligo previsto dall'art. 1 comma 512 della legge 28.12.2015 n. 208 (prima parte) che prevede: «*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti*».

Il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra-Consip e centrali di committenza regionali consiste, quindi, nell'inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali. Pertanto, ad avviso della giurisprudenza contabile, in generale, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest'ultimo fissati (deliberazione SRC Veneto n.348/2017).

Pertanto, nella nota istruttoria si chiedeva di illustrare e restituire compilata apposita tabella, per ciascun esercizio dal 2021 al 2024, con l'indicazione del numero di affidamenti e del loro valore sia tramite strumenti Mepa/Consip che di quelli diretti extra Mepa/Consip.

Si chiedevano copia, altresì, per ciascun esercizio e per ciascun settore amministrativo, delle tre determine di affidamento diretto extra Mepa/Consip di importo maggiore.

L'Amministrazione restituiva la tabella compilata nonché copia delle determine di affidamento diretto extra Mepa/Consip di importo maggiore per ognuno dei tre settori e per ciascun anno.

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2021

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	6	138.024,99	2,55%	22,17%
Extra Mepa/Consip	229	484.490,03	97,45%	77,83%
Totale	**235**	**622.515,02**	**100,00%**	**100,00%**

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2022

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	66	1.033.494,54	26,29%	62,26%
Extra Mepa/Consip	185	626.442,20	73,71%	37,74%
Totale	**251**	**1.659.936,74**	**100,00%**	**100,00%**

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2023

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	75	889.998,43	24,35%	54,60%
Extra Mepa/Consip	233	739.934,87	75,65%	45,40%
Totale	**308**	**1.629.933,30**	**100,00%**	**100,00%**

Affidamenti Mepa/Consip ed extra Mepa: 2024

Modalità di affidamento	N. Ordini	Valore ordini	Percentuale ordini	Percentuale valore
Mepa/Consip	55	913.950,90	24,02%	68,42%
Extra Mepa/Consip	174	421.885,74	75,98%	31,58%
Totale	**229**	**1.335.836,64**	**100,00%**	**100,00%**

Fonte: allegato tabelle da compilare, nota del 01.12.2025

Dai dati generali trasmessi, si evince che le percentuali di utilizzo delle piattaforme di *e-Procurement* non variano di molto nel triennio.

Dalla lettura delle determine di affidamento diretto allegate, con esclusivo riguardo a quelle aventi a oggetto prestazioni di importo superiore a € 5.000,00, non in tutte emerge il riferimento ad una preliminare consultazione delle proposte in convenzione sulle suddette piattaforme. Si sottolinea, però come tutti gli atti trasmessi siano abbondantemente motivati e, pertanto risulta abbastanza agevole arguire la motivazione del mancato ricorso al mercato elettronico della P.a.

Dalla lettura delle determine inviate, però, non si rileva alcun accenno alla preventiva e necessaria indagine da compiere al fine di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi, in particolare per quel che riguarda l'approvvigionamento di beni e servizi informatici.

La Sezione raccomanda, pertanto, al Comune di conformarsi agli orientamenti della giurisprudenza contabile, secondo cui «*il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali è l'inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell'amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali; l'inidoneità, la quale deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell'ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno…*» (deliberazione SRC Emilia Romagna, n. 38/2016/PAR), evidenziando negli atti di determina l'attività preliminare svolta nell'individuazione del contraente e le motivazioni attinenti anche agli elementi essenziali del bene /servizio non presenti nei beni e servizi in convenzione, che hanno determinato la scelta dell'Ente.

****

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene che la situazione finanziaria del Comune di Collepasso (LE), quale emersa dalla documentazione

esaminata, riveli taluni profili di criticità che, se non tempestivamente rimossi, potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento al rendiconto di gestione del Comune di Collepasso (LE) relativo agli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024, con riserva di verificare, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, la corretta applicazione della normativa inerente ai profili rilevati e l'adozione di opportune misure correttive volte a superare definitivamente le rilevate criticità,

ACCERTA

le irregolarità contabili e le criticità indicate in parte motiva

RACCOMANDA

al Comune di porre in essere, per il futuro, le azioni volte a garantire il superamento delle rilevate criticità, provvedendo a:

- rispettare la tempistica prevista per l'approvazione dei rendiconti;
- rispettare la disciplina contabile dettata per l'accantonamento del Fondo crediti dubbia esigibilità;
- rispettare la disciplina contabile in punto di corretta costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e di parte capitale e adozione dei relativi cronoprogrammi di spesa;
- effettuare un rigoroso monitoraggio delle entrate, adottando ogni opportuna iniziativa tesa a velocizzazione le procedure di riscossione e ad aumentare l'attività di contrasto dell'evasione tributaria;
- monitorare la procedura di spesa, procedendo a velocizzare la fase di liquidazione e pagamento diretta alla conseguente eliminazione dei residui passivi;

- attivare ogni azione diretta a velocizzare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e conseguente invio alla Procura presso la Corte dei Conti.

DISPONE

1) che la presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune di Collepasso (LE), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare, nonché all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;

2) di inviare la presente deliberazione alla Procura Regionale di questa Corte per gli adempimenti di competenza;

3) che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Magistrato relatore

Maria Rosaria PEDACI

MARIA ROSARIA PEDACI
CORTE DEI CONTI
19.12.2025 10:03:17
GMT+02:00

Il Direttore della segreteria

(Elisabetta LENOCI)

ELISABETTA
LENOCI
23.12.2025
13:57:09
GMT+02:00

La Presidente

Cinzia BARISANO

CINZIA
BARISANO
CORTE DEI
CONTI
20.12.2025
15:35:46
GMT+01:00